

Circolare n. 66 in data 22.6.2010
Nuove disposizioni in materia di tramutamenti ed assegnazioni di
sedi e funzioni
(Deliberazione n. 3686 del 22.6.2010)

Numero dossier 107/2010/UD

Data Seduta Plenum 22/06/2010

Oggetto del Dossier

NUOVA CIRCOLARE IN MATERIA DI TRAMUTAMENTI E ASSEGNAZIONI DI
SEDI E FUNZIONI

Titolo della Delibera

Magistrati militari. Nuove disposizioni in materia di tramutamenti ed assegnazioni di
sedi e funzioni. Circolare n. 66. (Deliberazione n. 3686 del 22/06/2010).

Testo della Delibera

Il Consiglio approva la seguente delibera:

Delibera n° 3686

Circolare in materia di tramutamenti ed assegnazioni di sedi e funzioni.

(Delibera del 22 giugno 2010)

"IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Premesso che, in un'ottica di semplificazione della normativa secondaria, appare opportuno procedere ad un accorpamento, in un unico testo, di tutte le disposizioni consiliari riguardanti la materia dei tramutamenti e delle assegnazioni di sedi e funzioni, finora contenute in più circolari succedutesi nel corso del tempo, al fine di coordinare, in modo coerente, tutti i possibili punti di contatto fra i vari istituti interessati, conseguendo l'ulteriore risultato di rendere più armonioso l'intero sistema dei tramutamenti.

In tale ottica si è, quindi, ritenuto opportuno prendere le mosse dalla circolare generale in materia di tramutamenti ed assegnazioni di sede, la n. 30 del 1994 e successive modifiche, procedendo, quindi, ad apportare tutti gli adattamenti resisi necessari in forza delle norme di legge succedutesi nel tempo.

Nello specifico, l'entrata in vigore e la concreta applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 160/2006, ha comportato la necessità di apportare sensibili modifiche alla circolare in materia di tramutamenti. Ed analoghe considerazioni debbono farsi con riferimento alla riforma della giustizia militare, operata con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha determinato la soppressione di 12 uffici giudiziari di primo grado e di 4 uffici giudiziari presso le sezioni distaccate di Corte di appello, con contestuale rilevante riduzione dell'organico dei magistrati militari.

Già con altre delibere questo Consiglio è intervenuto con riguardo ai profili di contrasto tra la normativa secondaria e la nuova disciplina legislativa, introducendo nuove disposizioni in materia di legittimazione, mutamento di funzioni, computo dell'anzianità.

In questa sede si è proceduto, in particolare, all'adeguamento della normativa secondaria rispetto al nuovo sistema delle valutazioni di professionalità, prevedendo

che di queste ultime si tenga conto nell'attribuzione dei punteggi per le attitudini, previsti nell'ambito delle varie ipotesi di tramutamento.

Si è ritenuto, poi, necessario provvedere ad un adeguamento della normativa secondaria con riferimento alla disciplina del passaggio di funzioni, prevedendo che, nel caso in cui la domanda comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità, debba richiedere al Capo dell'Ufficio che sul medesimo esercita il potere di sorveglianza il parere prescritto dall'art. 13 co.3 della legge 111/2007.

Inoltre, è stata inserita nel corpo della circolare sui trasferimenti la disciplina relativa alla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Con riferimento, invece, al ricollocamento in ruolo dei magistrati militari, si sono resi necessari degli adattamenti alle nuove disposizioni ordinamentali introdotte con il D.Lgs. 106/2006.

In particolare, in conformità all'art. 50 D.Lgs. n. 160/2006, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza se vacante, ovvero, qualora non sia possibile, in altra sede, ma nelle medesime funzioni.

Un regime transitorio è previsto per quei magistrati, collocati fuori ruolo prima dell'entrata in vigore della norma, che al momento del ricollocamento abbiano maturato più di tre anni fuori dal ruolo organico: per costoro è possibile tornare al posto di provenienza anche in soprannumero.

È stata, infine, introdotta la disciplina relativa alla assegnazione del magistrato alla scadenza di incarico semidirettivo, in attuazione del disposto di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 160/2006. Al riguardo si è previsto che il magistrato, alla scadenza del primo o del secondo quadriennio, possa scegliere se rimanere nel medesimo ufficio ove esercitava funzioni semidirettive o chiedere di essere riassegnato, anche in soprannumero, all'ufficio da cui proveniva prima del conferimento delle funzioni semidirettive, purché si tratti di ufficio non comportante l'esercizio di funzioni direttive o semidirettive. Nell'ipotesi in cui il magistrato scelga quest'ultima opzione, sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio ed il tramutamento, ai fini della successiva legittimazione, sarà considerato a domanda. Viceversa, ove il magistrato rimanga nello stesso ufficio perdendo l'esercizio delle funzioni semidirettive, saranno fatte salve tutte le domande presentate.

In considerazione di quanto sopra premesso, delibera

a) l'approvazione del testo della circolare di seguito riportato, che sostituisce integralmente le circolari n. 30 del 7 giugno 1994 e n. 33 del 18 luglio 1995, che sono conseguentemente abrogate;

b) la integrazione e sostituzione di ogni disposizione incompatibile con quanto previsto nella presente circolare, contenuta in precedenti circolari del Consiglio della magistratura militare ed in particolare, nella circolare n. 51 dell'11 novembre 2003, riguardante il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari”.

TESTO della CIRCOLARE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAMUTAMENTI ED ASSEGNAZIONI DI SEDI E FUNZIONI.

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE E TRAMUTAMENTI.

PAR. I

Raggruppamento dei posti.

1. Assegnazioni e tramutamenti a posti ordinari.

I posti ordinari sono i seguenti:

A) sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

B) giudice e sostituto procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello;

C) giudice e sostituto procuratore militare della Repubblica presso i Tribunali militari; giudice presso l'ufficio giudiziario militare di sorveglianza;

2. Conferimento di funzioni particolari

Per gli incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive, si applica, in considerazione della particolare natura delle funzioni, una diversa e più congrua articolazione dei parametri rispetto alla generale disciplina in materia di assegnazione di posti ordinari, che trova attuale regolamentazione nelle circolari e delibere adottate dal Consiglio nella specifica materia.

3. Conferimento delle funzioni ai magistrati militari in tirocinio.

Il conferimento delle funzioni ai magistrati militari in tirocinio è regolato da criteri particolari in considerazione della peculiarità della loro situazione, non riconducibile alla disciplina generale.

4. Trasferimenti speciali.

I trasferimenti speciali possono essere così individuati:

a) trasferimenti di ufficio per soppressione di sede o per riduzione di organico, per incompatibilità o a seguito di sentenza disciplinare;

b) trasferimenti d'ufficio nelle sedi a copertura urgente ai sensi del par. III della presente circolare;

c) destinazioni al termine dell'aspettativa o conseguenti al richiamo in ruolo.

PAR. II

Individuazione dei posti da mettere a concorso e vacanze a copertura urgente.

1. Poiché il ristretto numero dei magistrati militari rende normalmente prevedibili le interazioni tra i vari provvedimenti di trasferimento, occorre innanzitutto assicurare trasparenza ed obiettività nella fase di individuazione dei posti da coprire.

Pertanto, ferme restando, in osservanza del principio della inamovibilità, le funzioni attualmente ricoperte da ciascun magistrato militare, si ritiene opportuno fissare dei criteri preventivi, peraltro collegati a funzioni tra loro comparabili secondo la duplice distinzione tra:

a) posti giudicanti o requirenti;

b) posti di tribunale e di appello

La correlazione dei criteri con gruppi omogenei di posti trae motivo dal fatto che l'istituto dell'applicazione consente comunque di sopperire, nell'immediato, alle più rilevanti carenze che dovessero verificarsi nell'ambito di ciascuno dei gruppi di uffici.

I criteri preventivi di individuazione dei posti da mettere a concorso sono i seguenti:

a) per i posti giudicanti di tribunale, non potranno essere banditi concorsi per la copertura dei posti di quarto giudice presso i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, nonché di secondo magistrato militare di sorveglianza, se non sia già assicurata la copertura di almeno tre posti di giudice presso gli altri tribunali militari”.

b) per i posti di sostituto procuratore militare della Repubblica, non potranno essere banditi concorsi per la copertura dei posti di sesto sostituto a Roma e Napoli e di quinto sostituto a Verona se non sia già assicurata la copertura della metà dei posti di sostituto negli altri uffici di Procura militare;

c) - in caso di contemporanea progressione in carriera di più magistrati militari e comunque in caso di contestuale bando di concorso per più posti, il complesso dei posti di tribunale, di appello o di cassazione messi a concorso dovrà comunque assicurare che, all'esito della relativa procedura concorsuale, risultino soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b), fatta salva, ovviamente, la possibilità di revoca delle domande da parte di taluno dei candidati, secondo quanto previsto dal par. V della presente circolare;

d) il principio di cui alla precedente lettera c) sarà recepito anche nella specifica circolare concernente il conferimento delle funzioni ai magistrati militari in tirocinio.

2. Il Consiglio ritiene peraltro che, stante la notevole distanza che intercorre tra le sole tre città sedi di uffici giudiziari militari, risponda a criteri di buona amministrazione prevedere, pur nell'ambito di un'ovvia considerazione delle prioritarie esigenze di servizio, un meccanismo che, in relazione a situazioni personali o familiari, possa consentire ai magistrati militari di essere trasferiti a sedi vacanti di altre città.

A tal fine, si stabilisce che nel mese di settembre di ogni anno ciascun magistrato militare, legittimato al trasferimento ex art. 194 Ord. Giud., possa chiedere che venga messo a concorso uno dei posti vacanti, purché di altra città e di qualifica non superiore a quella prevista per il posto di provenienza.

A seguito di tale richiesta e compatibilmente con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), la Commissione referente valuterà se proporre al Consiglio di bandire il relativo concorso.

3. Nel caso di vacanze prevedibili per il collocamento a riposo per limiti di età del titolare dell'Ufficio, potrà procedersi alla pubblicazione o all'interpello non oltre novanta giorni prima della verifica della vacanza stessa.

4. Contestualmente alla pubblicazione delle sedi già vacanti poste a concorso per tramutamento il Consiglio potrà:

a) indicare tra le sedi vacanti messe a concorso quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande, con il trasferimento di ufficio di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità;

b) pubblicare anche un elenco delle sedi per le quali si procederà a copertura senza ulteriore pubblicazione ove tali sedi si rendessero vacanti nel corso ed in ragione della medesima tornata di trasferimenti.

5. Per le sedi predette chiunque sia interessato può presentare domanda o prestare il proprio assenso ad un eventuale trasferimento di ufficio. L'assegnazione alle predette sedi comporterà il riconoscimento di benefici per i successivi trasferimenti in sedi di

pari grado nei seguenti termini: -permanenza protratta per quattro anni punti 2; - permanenza per il biennio successivo, fino al compimento del sesto anno, punti 3; per un massimo di punti 5.

6. Gli elenchi delle sedi di cui al punto 4 saranno redatti in considerazione della necessità di garantire la funzionalità minima essenziale degli uffici e/o delle speciali esigenze correlate al tasso di sovraccarico degli uffici in rapporto al numero dei magistrati addetti.

7. Quando nel corso delle operazioni della tornata di tramutamenti si dispone un trasferimento che rende scoperta una sede di cui al punto 4, lett. B), alla copertura di quest'ultima si provvede immediatamente sulla base delle domande pervenute.

In mancanza di domande utili, a tali sedi, per esigenze di servizio, potranno essere trasferiti di ufficio i magistrati che abbiano manifestato il loro assenso.

8. In occasione di decisioni da adottarsi in unico contesto in quanto riguardanti la copertura di posti messi a concorso con unico bando si procederà alla trattazione iniziando dai posti per i quali è necessaria la qualifica più elevata e, tra i posti di pari qualifica, sarà posta all'esame con precedenza la copertura di quelli direttivi anche nel caso in cui, per mancanza di aspiranti, debba provvedersi alla copertura d'ufficio prevista dalla legge.

PAR. III

Disposizioni procedurali e sulla legittimazione per i tramutamenti e le assegnazioni a domanda.

1. Per consentire un più sollecito svolgimento della procedura concorsuale, il Consiglio può deliberare modalità di comunicazione dei bandi diverse da quelle stabilite dall'art. 19 del Regolamento interno.

2. In ogni caso, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande nonché per le dichiarazioni di disponibilità previste dal par. III, n. 5 della presente circolare dovranno essere indicate nell'atto di comunicazione dei posti messi a concorso.

3. Nel caso in cui l'accoglimento della domanda di tramutamento determinerebbe il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l'interessato ha l'onere di richiedere al responsabile dell'Ufficio che sul medesimo eserciti la sorveglianza, il parere prescritto dall'art. 13 co. 3 L. 111/07, facendo riferimento nella domanda all'avvenuto deposito della richiesta.

Il parere sarà espresso con riferimento particolare alla idoneità dell'interessato per l'esercizio della diversa funzione e tenendo conto dello specifico posto richiesto. Il Capo di Corte formulerà il parere senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dalla data della istanza, trasmettendolo immediatamente al Consiglio della magistratura militare con la specifica indicazione della domanda cui esso si riferisce.

La mancata o tardiva richiesta del prescritto parere da parte dell'interessato inficia la legittimazione dell'interessato a concorrere con riferimento al posto specifico comportante il passaggio a diversa funzione.

4. Gli interessati sono tenuti, con la domanda e, comunque, non oltre la data di delibera del plenum, a segnalare qualunque situazione anche sopravvenuta e, comunque, prevedibile, che possa integrare uno dei casi di incompatibilità ex art. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario rispetto all'ufficio richiesto.

5. L'inosservanza di tale onere va segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

6. In tutti i casi in cui l'ordine di preferenza non risultasse efficacemente indicato, l'aspirante potrà essere trasferito o assegnato ad uno qualsiasi dei posti indicati tenuto conto delle esigenze di servizio.

7. La eventuale documentazione, anche solo in copia fotostatica, deve essere presentata insieme con ogni domanda o indicando specificamente la domanda alla quale i documenti cui si fa riferimento risultino allegati, ad eccezione dei documenti già esistenti nel fascicolo personale.

8. L'interessato ha facoltà di precisare o modificare l'ordine di preferenza, produrre o integrare la documentazione fino alla scadenza del termine per presentare la domanda.

9. Le domande conservano validità fino a che non vengano revocate espressamente con successiva dichiarazione. La revoca formulata dall'interessato dopo la proposta, trova compiuta disciplina nel successivo paragrafo IV e si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate, che seguono nell'ordine di preferenza. La revoca formulata prima della proposta non produce alcun effetto in relazione alle altre domande. La revoca della revoca si intende come domanda nuova, purché sia intervenuta entro i termini di proposizione delle domande.

10. I documenti presentati dopo la scadenza del termine non verranno presi in considerazione.

11. In caso di presentazione di domande separate pervenute nella stessa data, senza indicazione di preferenza, il Consiglio sceglierà a quale posto destinare il magistrato in considerazione delle esigenze di servizio.

12. Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato ai successivi trasferimenti o assegnazioni, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

13. Nel caso di pubblicazione anticipata per vacanza prevedibile, ai sensi del par. II punto 3, il periodo di permanenza deve essere calcolato dalla data di immissione in possesso alla data della effettiva vacanza.

14. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario e dell'art. 13 co. 3 e 4 del D.Lvo n. 160/2006, il Consiglio procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione.

15. Per i profili di buon andamento dell'amministrazione, nel caso di trasferimento d'ufficio comunque disposto, quando non è previsto dalla legge un periodo minimo di legittimazione per i trasferimenti successivi il Consiglio si riserva di non accogliere la domanda dei magistrati che occupino l'ufficio da meno di due anni, o di un anno e sei mesi per i magistrati militari in tirocinio, salvo che sussistano prevalenti esigenze di copertura dell'ufficio richiesto, per il quale non siano state presentate altre domande utilmente valutabili.

16. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo ed assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede qualora non sia stato possibile essere assegnati alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

17. Nelle ipotesi, previste dai paragrafi VI e VII, di handicap grave o di infermità del magistrato o del familiare implicanti l'urgente necessità di cure mediche in una sede diversa da quella ove sono svolte le attuali funzioni, qualora non sia in via di espletamento un concorso al quale l'interessato abbia potuto partecipare, il Consiglio prende in considerazione la domanda di trasferimento anche a prescindere dai criteri

generali prefissati per l'identificazione dei posti da coprire e del decorso del termine di legittimazione. A tal fine si procede con concorso simulato.

Allo stesso modo, nell'interesse dell'Amministrazione, il Consiglio provvede sulla domanda del magistrato indipendentemente dal decorso del termine di legittimazione quando sia necessario rimuovere preventivamente, con urgenza, potenziali situazioni di incompatibilità che possono dar luogo alla apertura di una procedura di trasferimento d'ufficio (art. 2 legge guar.; artt. 18 e 19 ord. giud.). L'urgenza é valutata in base agli atti prodotti, assunte informazioni, e sentita la Commissione competente ad accertare l'eventuale incompatibilità, senza pregiudizio per gli adempimenti e le successive determinazioni di quest'ultima.

18. Qualora il trasferimento del magistrato venga determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso simulato. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento (art. 194 ord. giud.) sarà computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente.

19. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso simulato la Commissione competente, dopo aver individuato i possibili uffici di destinazione, interpellerà tutti i magistrati legittimati ex art. 194 Ord. Giud. ed assegnerà il posto solo qualora l'interessato ne risulti vincitore.

Il Consiglio si riserva, ove ritenuto opportuno all'esito del concorso simulato, di accogliere in tutto o in parte le domande di coloro che abbiano manifestato interesse per le sedi-funzioni oggetto dell'interpello.

PAR. IV

Revoche della domanda e della delibera.

1. La proposta di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni formulata dalla competente Commissione viene comunicata all'interessato a mezzo di telefax o posta elettronica.

2. L'eventuale revoca dell'istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax o posta elettronica entro 7 giorni dalla comunicazione.

Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

3 L'istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se, pervenuta prima dell'immissione in possesso nel posto di destinazione, non comporti la revoca del concorso per la copertura dell'ufficio di provenienza a meno che, nonostante il concorso, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati al predetto ufficio.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente la revoca della delibera può essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o eccezionalmente per gravi ed imprevedibili circostanze sopravvenute attinenti la salute propria o dei prossimi congiunti o il lavoro del coniuge non legalmente separato nonché del convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti, e comunque non dipendenti dalla volontà del richiedente.

Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazioni a nuove funzioni quando si sia proceduto a tramutamenti o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute.

L'accoglimento della domanda di revoca per motivi di servizio comporta che qualora vengano presentate dall'interessato richiedente domande di trasferimento nei successivi due anni dette domande potranno essere accolte solo per comprovate ragioni sopravvenute e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO II DETERMINAZIONE DEI CRITERI.

PAR. V Attitudini.

1. Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto reso vacante e ad esercitare le relative funzioni.

2. Si tiene innanzi tutto conto del giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, ai sensi del comma 15 art. 11 D.Lvo 5 aprile 2006 n. 160.

Esse vanno valutate:

A) con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi e in qualsiasi sede e grado di giurisdizione;

B) con riferimento alle specifiche capacità risultanti:

- dai pareri già espressi dal C.M.M.;

- dai rapporti dei dirigenti degli Uffici, redatti in occasione delle valutazioni di professionalità o di altri tramutamenti ed assegnazioni di sede riguardanti il diretto interessato.

- dalle autorelazioni che l'interessato, onde illustrare i profili ritenuti rilevanti per una piena valutazione delle attitudini e del merito, potrà inoltrare al Consiglio con cadenza biennale per il tramite del capo dell'ufficio - ovvero, per i capi ufficio, del responsabile dell'Ufficio che sull'interessato medesimo eserciti la sorveglianza - il quale potrà fare le proprie osservazioni, che verranno portate a conoscenza dell'interessato per eventuali deduzioni;

- dalla specifica autorelazione che l'interessato potrà allegare alla domanda per la partecipazione al concorso per un posto vacante, alla quale il Capo dell'Ufficio - ovvero, per i capi ufficio, il responsabile dell'Ufficio che sull'interessato medesimo eserciti la sorveglianza - farà seguire le proprie osservazioni di cui il magistrato candidato potrà prendere visione.

3. La Commissione referente o il Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità, potranno procedere all'audizione dell'interessato ed effettuare accertamenti diretti al fine di acquisire utili elementi di giudizio per la decisione.

4. Costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione delle attitudini:

A) la capacità e la preparazione dimostrate dal magistrato nell'esercizio della propria attività di ufficio (ivi compresa quella svolta presso il CMM, in qualità di componente elettivo dell'organo e/o di componente della Segreteria) e nell'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale desunte dal complesso dell'attività svolta, dalla pluralità delle esperienze professionali in funzioni diverse, nonché dai seguenti elementi:

- libertà da condizionamenti o da vincoli che possono limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria;

- qualità di carattere significative per l'attività giudiziaria;

- modalità di direzione della polizia giudiziaria e di conduzione dei procedimenti;

- modalità di partecipazione alle udienze dibattimentali dei magistrati del P.M.;

- celerità nella conduzione del processo;

- modalità di conduzione dell'udienza da parte di chi la presiede;

- attività di vigilanza, controllo ed amministrazione dei magistrati di sorveglianza;

- qualità dei contributi in camera di consiglio.

B) le pubblicazioni ed i lavori scientificamente apprezzabili, prodotti in occasione del concorso o già acquisiti al fascicolo personale.

5. Le funzioni di componente del C.M.M. sono valutate anche per le attribuzioni dei punteggi delle attitudini generiche e specifiche previsti in relazione all'esercizio di funzioni giudicanti, requirenti e semidirettive.

6. Salvo che non sia diversamente disposto, il punteggio previsto per lo svolgimento di identiche o analoghe funzioni non viene attribuito qualora, dagli accertamenti o dai documenti di cui al precedente n. 2, risulti che il magistrato non abbia svolto le dette funzioni in modo positivamente apprezzabile.

7. anche di fatto di funzioni direttive e semidirettive assume rilievo come fonte di valutazione di elementi attitudinali, purché si tratti di esercizio non occasionale e quantitativamente apprezzabile.

8 Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'art. 3 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, non sia idoneo ad esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.

9. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione.

PAR. VI

Stato di salute del magistrato.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

Le alterazioni dello stato di salute del magistrato, rilevanti ai fini della presente circolare, consistono:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata o che possa regredire o essere meglio curata nella sede richiesta;

a2) in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, cioè, in una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione e che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata o che possa regredire o essere meglio curata nella sede richiesta;

b) in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e, cioè, in una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (accertate nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104); ovvero in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. a1) e a2) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché –

quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) - quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Le alterazioni dello stato di salute su indicate, i benefici derivanti dal tramutamento richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere oggettivamente riscontrabili e rigorosamente documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, quanto al grado di invalidità ed alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'art. 21, comma 1, della legge 104 del 1992, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

PAR. VII

Stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato.

1. Tipologia.

Le alterazioni dello stato di salute del coniuge, ovvero dei figli (anche naturali purché riconosciuti, adottivi o affidati) del magistrato, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza ovvero il trasferimento dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio curate nella sede richiesta; ovvero ancora quando possono essere più adeguatamente affrontate dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tale da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. a1) e a2) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del

concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda e di ottenere il trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Le alterazioni dello stato di salute su indicate, i benefici derivanti dal tramutamento richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere obiettivamente riscontrabili e rigorosamente documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, quanto al grado di invalidità ed alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'art. 21, comma 1, della legge 104 del 1992, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

PAR. VII

Stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato.

1. Tipologia.

Le alterazioni dello stato di salute del coniuge, ovvero dei figli (anche naturali purché riconosciuti, adottivi o affidati) del magistrato, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza ovvero il trasferimento dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio curate nella sede richiesta; ovvero ancora quando possono essere più adeguatamente affrontate dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tale da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. a1) e a2) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda e di ottenere il trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione. Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VII.

PAR. VIII

Stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti .

1.1. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, se con lui stabilmente conviventi da almeno un biennio, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio curate nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

1.2. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, non conviventi, ovvero con lui stabilmente conviventi da meno di un biennio, rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui ai punti 1.1, lett. a1) e a2) e 1.2. lett. a1), a2) e b) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando il magistrato interessato presti con attualità e continuità assistenza, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo e quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici) o servizi necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione – comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VI

PAR. IX

Stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado, rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

2. Benefici e procedure:

Le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1– quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione – comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VI.

PAR. X

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.

1 Per essa deve intendersi la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

Il punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa, pubblica o privata, che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località vicinore.

2. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato, il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza

del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Il punteggio di cui al comma 1 può essere riconosciuto anche per consentire il trasferimento di genitori separati, onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.

PAR. XI

Ambito di applicazione dei motivi di salute o di famiglia.

1. I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni non semidirettive di pari grado o di grado inferiore.

2. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi vengono attribuiti anche per il convivente che sia genitore dei figli del richiedente.

PAR. XII

Merito.

1. Elementi rilevanti per la valutazione del merito sono:

a) l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività di ufficio (ivi compresa quella svolta presso il C.M.M. di componente della Segreteria) desunto anche dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici che ogni anno saranno inoltrati al Consiglio per l'acquisizione al fascicolo personale del magistrato, articolati in base ai tipi di procedimenti e di reati ed eventualmente corredati da una relazione dell'interessato ed osservazioni del capo dell'ufficio - ovvero, per i capiufficio, del responsabile dell'ufficio che sul magistrato eserciti la sorveglianza - nonché da ogni opportuna indicazione utile per la valutazione della quantità, qualità e natura dell'attività svolta;

b) dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio;

c) dalla assiduità e tempestività rilevata nell'espletamento del lavoro.

2. Nella valutazione del merito il Consiglio darà opportuna rilevanza alla operosità risultante, oltre che dal rendimento quantitativo, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, anche dalla difficoltà ed importanza degli affari trattati ed all'impegno profuso per superare eventuali difficoltà organizzative dell'ufficio o del servizio.

3. Incombe al candidato comprovare con idonea documentazione la sussistenza degli elementi e delle circostanze utili per una più compiuta valutazione delle componenti del merito.

PAR. XIII

Anzianità.

L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato ha acquisito la qualifica richiesta per il posto da coprire, indipendentemente dal conferimento delle

relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo le specifiche indicazioni previste nelle disposizioni che seguono:

- a) per il conferimento delle funzioni giudicanti di primo grado (funzioni di giudice presso il tribunale o presso l'ufficio di sorveglianza) e per il conferimento delle funzioni requirenti di primo grado (funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale) l'anzianità decorre dal decreto ministeriale di nomina a magistrato militare;
- b) per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado (funzioni di consigliere presso la corte di appello) e per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado (funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte di appello) l'anzianità decorre dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità;
- c) per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità (funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) – l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità;

PAR. XIV

Criterio preferenziale.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra enunciati comporti un risultato di perfetta parità, si rendono operanti soltanto i titoli preferenziali indicati dagli artt. 148 e 192 Ord. Giud..

Nell'ipotesi che anche il ricorso a tali titoli non consenta di effettuare la scelta tra i vari aspiranti, costituirà elemento decisivo la posizione di ciascuno di essi nel ruolo di anzianità.

TITOLO III

TRAMUTAMENTI ED ASSEGNAZIONI AI POSTI ORDINARI.

PAR. XV

Assegnazione a posti di sostituto procuratore generale militare presso la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

1. Per l'assegnazione e i tramutamenti ai posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria per almeno 15 anni.

Ai fini di cui al punto che precede, per i magistrati in servizio presso il CMM, in qualità di componenti, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio dell'attività giudiziaria.

2. Attitudini

a) Elementi che rivelano nel magistrato una particolare attitudine ad esercitare la funzione richiesta (tali specifiche doti di capacità possono essere desunte, oltre che dalle fonti indicate nel Titolo II, paragrafo V, nn. 2 e 4 della presente circolare, da tutte quelle attività di studio o di ricerca - con specifico riguardo alle pubblicazioni scientifiche - che dimostrino la peculiare inclinazione dell'aspirante allo studio ed alla ricerca).

sino a punti6

3. Merito:

Impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio della attività giudiziaria

sino a punti.....3

4. Anzianità:

L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità (v. par XIII della presente circolare), attribuendo per ogni anno di anzianità, o frazione di anno superiore ai sei mesi, punti.....

0,50

fino ad un massimo di punti6

PAR. XVI

Assegnazione a posti di giudice presso la Corte Militare di Appello e di sostituto procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello.

1. Attitudini:

a) valutate, per i posti di giudice presso la Corte Militare di Appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti1

b) valutate, per i posti di giudice presso la Corte militare di Appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti.....2

c) valutate, per i posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore militare della Repubblica per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti1

d) valutato, per i posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, con riferimento all'esercizio di sostituto procuratore militare della Repubblica, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti2

e) valutate con riferimento all'esercizio di medesime funzioni (giudicanti o requirenti) nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti2

f) valutate con riferimento all'esercizio di funzioni nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti1

g) valutate con riferimento alle specifiche doti di capacità del magistrato in relazione alle particolari esigenze dell'ufficio richiesto

punti3

Il punteggio di cui alla lett. a) non è cumulabile con quello di cui alla lettera b); il punteggio di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d); il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f).

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo V punto 6, il punteggio previsto al punto 1 lettere a), b), c), d), e), f) non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Stato di salute

Nel caso previsto dal par. VI lo stato fisico del magistrato, avente le caratteristiche indicate nella parte generale, da diritto a

punti1

La condizione del portatore di handicap grave assicura la preferenza assoluta indicata al par.VI punto 2 solo se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

3. Stato di famiglia

Infermità dei familiari conviventi e/o comprovate esigenze di assistenza ad ascendenti, coniuge e figli, purché ricorrano le condizioni previste dal par. VII

punti1

La condizione del familiare portatore di grave handicap assicura la preferenza assoluta indicata nel paragrafo VII punto 3 se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

4. Salvaguardia dell'unità familiare

(vedi paragrafi X XI della circolare)

punti1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio pi giovane.

I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore (par. XI).

5. Merito

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria fino a

punti4

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento del bando di concorso, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo III, n. 4, lett. a per i primi quattro anni

punti1

per ogni anno successivo

punti0,50

punteggio massimo

punti3

6. Anzianità

Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento della seconda valutazione di professionalità (vedi par. XIII) - per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

punti1

PAR. XVII

Assegnazione a posti di giudice di Tribunale e di sostituto procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare e di magistrato militare di sorveglianza.

1. Attitudini:

a) valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti)

punti1

b) valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta

punti1

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono cumulabili.

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo V punto 7, il punteggio previsto sub A non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Stato di salute.

Nel caso previsto dal paragrafo VI punto 1, lo stato fisico del magistrato, avente le caratteristiche indicate nella parte generale darà diritto a

punti1

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

3. Stato di famiglia

Nei casi previsti dal par. VII, punto 1, lettere a1) e a2), lo stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

Nei casi previsti dal par. VIII, punti 1.1, lettere a1) e a2) e 1.2., lettere a1) e a2) lo stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

Nei casi previsti dal par. VIII, punto 1.2. lettera b) lo stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 2.

I punteggi su indicati, relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari, sono fra loro cumulabili, fino ad un massimo di 3 punti.

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato con familiare portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

4. Salvaguardia dell'unità familiare.

(vedi paragrafi X e XI)

punti1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Merito.

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria fino a

punti3

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento del bando di concorso, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo II, n. 4, lett. a per il primo quadriennio

punti2

per ogni anno successivo

punti1

punteggio massimo

punti4

6. Anzianità.

Per i posti di primo grado, l'anzianità va calcolata dalla data del decreto ministeriale di nomina a magistrato militare (vedi par. XIII). Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi

punti1

TITOLO IV

TRASFERIMENTI SPECIALI.

PAR. XVIII

Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico.

1. L'art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 al comma terzo prevede che, "in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede".

2. Analoga disposizione è contenuta nel comma quarto dello stesso articolo per il caso di riduzione di organico, con la previsione che il trasferimento forzoso è disposto per i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero. Infine, l'ultimo comma del citato articolo stabilisce che si debba tener conto, nei tramutamenti suddetti, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

3. Conseguentemente, se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, o - in subordine - nella sede di tribunale militare vicinore a quella ove si trovava il posto o l'ufficio soppresso, esso sarà assegnato al magistrato interessato avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica. In alternativa, il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso simulato.

PAR. XIX

Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 o 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza disciplinare.

1. Il trasferimento disposto per motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o per i motivi indicati dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario deve essere eseguito senza indugio dal Consiglio.

2. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, inviterà l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o ad esprimere le sue preferenze.

3. La scelta della sede o dell'ufficio di destinazione dovrà tener conto delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto. In considerazione dell'esiguo numero di città sedi di uffici giudiziari militari, l'individuazione della sede potrà anche avvenire in deroga ai criteri di cui al precedente par. II.

4. La Commissione, dopo aver individuato i possibili uffici di destinazione, interpellerà tutti i magistrati legittimati ex art. 194 Ord. Giud. ed assegnerà il posto al trasferito d'ufficio secondo il criterio del concorso simulato

5. Il trasferimento disposto da sentenza disciplinare passata in giudicato deve essere eseguito senza indugio dal Consiglio.

PAR. XX

Destinazione dei magistrati militari al termine dell'aspettativa.

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, sarà destinato, con precedenza, previo interpello, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se messo a concorso ma non ancora coperto.

2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, sarà destinato con precedenza ad uno dei posti vacanti del medesimo livello, anche se messi a concorso, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, ad uno dei posti vacanti di altro ufficio. Per la destinazione ad un ufficio di diverso livello o comunque diverso da quelli di cui al precedente periodo, si procede con concorso simulato.

PAR. XXI

Destinazione dei magistrati militari al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative, o europee.

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative o europee, il magistrato è tenuto a richiedere senza indugio di essere richiamato in servizio e sarà restituito all'ufficio d'appartenenza, se vacante, purché non vi osti l'incompatibilità prevista dall'art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.

2. Nel caso in cui il posto non sia più vacante o il magistrato non possa esservi assegnato perché vi osta l'incompatibilità prevista dall'art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, il magistrato dovrà essere destinato, previo interpello, ad un altro posto vacante, anche se non ancora messo a concorso: all'uopo si procederà con concorso simulato.

Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il magistrato richiamato in servizio può essere destinato ad un posto di livello superiore a quello dell'ufficio di appartenenza, purché dalla data di immissione in possesso nella sede di provenienza alla data in cui è venuto meno il titolo dell'aspettativa sia trascorso un periodo corrispondente a quello richiesto ai fini delle legittimazione ordinaria.

Par. XXII

Magistrati militari collocati fuori ruolo come componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

Ai magistrati militari collocati fuori ruolo perché eletti come componenti del Consiglio della magistratura militare si applica la specifica disciplina riguardante le modalità di rientro in ruolo dei magistrati ordinari eletti nel C.S.M., contenuta nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, così come modificato dalla Legge 28 marzo 2002 n. 44, estensibile ai magistrati militari eletti nel CMM in virtù dell'art. 7 del D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158, come stabilito dal Consiglio della magistratura militare con deliberazione n. 3465 del 27 ottobre 2009.

Par. XXIII

Destinazione dei magistrati militari a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai collocamenti fuori ruolo relativi all'attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali.

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni".

In ogni caso il Consiglio potrà respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo nelle ipotesi in cui l'incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

3. I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.

Prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni; se il periodo trascorso fuori ruolo è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni.

4. La limitazione temporale di cui al punto 3, oltre che nei casi previsti dagli artt. 13 D.L. 217/2001 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9 comma 5 bis D. Lgs. 303/1999, non si applica:

- per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio della magistratura militare e per gli incarichi elettivi;

- per compiti e funzioni da svolgere presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero, ovvero nell'ambito di programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali;

- per gli incarichi di Capo di dipartimento o altre posizioni apicali presso il Ministero della Difesa e della Giustizia;

- per i magistrati investiti di funzioni al vertice di organismi statali o autorità indipendenti, salvo quanto previsto nel secondo periodo del punto 2.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio della magistratura militare.

5. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31.7.2007 (data dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2007 n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera.

6. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al C.M.M. entro il 31 Luglio di ogni anno una relazione scritta sull'attività svolta che verrà inserita nel fascicolo personale ed utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità; detta relazione costituirà inoltre elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio in caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con funzioni diverse.

7. La competente Commissione del Consiglio comunica ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l'incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro. Il magistrato interessato dovrà far pervenire al Consiglio le proprie indicazioni in ordine all'ufficio giudiziario al quale chiede di essere destinato.

8. Si applicano le seguenti norme procedurali:

a) il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al CMM il suo assenso con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso nell'ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;

b) il magistrato deve allegare all'atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:

- caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;
- compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;
- eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
- incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell'ultimo biennio;
- certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- parere del dirigente dell'ufficio, che deve comprendere l'indicazione motivata delle circostanze ostative di cui al punto 8 qualora sussistenti;

9. Ai fini della decisione sull'istanza il C.M.M. applicherà i seguenti criteri, previa una valutazione positiva circa la rilevanza istituzionale ed il prestigio connesso all'incarico espletando:

- Incidenza del collocamento fuori ruolo del magistrato istante sull'organizzazione e sulla complessiva efficienza dell'apparato giudiziario militare, con particolare riguardo alla posizione dei titolari di uffici direttivi, tenuto conto della speciale natura e dell'estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono;

- L'eventuale sussistenza di impegni di servizio, connessi alla trattazione di procedimenti o processi particolarmente complessi, tali che l'allontanamento del magistrato possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio.

10. Nella delibera di collocamento fuori ruolo il CMM deve indicare specificamente l'attività alla quale il magistrato è chiamato, il soggetto o l'autorità in favore dei quali l'attività verrà svolta, la durata dell'incarico e la durata del collocamento fuori ruolo. A tal fine, l'Amministrazione richiedente deve specificare quali incarichi verranno affidati al magistrato nell'ambito della stessa.

Al magistrato ricollocato in ruolo (su sua domanda, o per effetto di messa a disposizione, o di richiamo da parte del CMM), si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal CMM per l'assegnazione della sede.

11. Il Consiglio, con separata delibera adottata all'esito della consultazione degli enti richiedenti, determinerà i criteri numerici e di priorità per la valutazione delle richieste di collocamento fuori ruolo.

PAR. XXIV

Richiamo in ruolo dei magistrati militari destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Il magistrato militare collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Difesa, altro Ministero o ente, che, per qualsiasi causa (richiesta dell'Autorità conferente, a domanda, scadenza naturale dell'incarico se a termine), cessi dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato, deve senza indugio chiedere il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita domanda al Consiglio della magistratura militare.

Il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante (con eventuale revoca del posto messo a concorso non ancora assegnato), e, qualora il posto non sia vacante, con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, per concorso simulato da espletarsi relativamente ai posti vacanti non messi ancora a concorso all'atto della richiesta del ricollocamento in ruolo.

Per i magistrati fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, quindi dal 2006, e che all'atto del ricollocamento in ruolo abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, è previsto un regime transitorio.

Tali magistrati possono chiedere di essere assegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, ovvero, in mancanza di tale richiesta, devono essere ammessi alla procedura di assegnazione della sede tramite concorso simulato.

Par. XXV

Destinazione dei magistrati militari che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 160/2006.

Il magistrato militare che esercita funzioni semidirettive può, entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del secondo quadriennio, chiedere di essere assegnato all'ufficio precedentemente occupato, anche in soprannumero, senza l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive, sempreché tale assegnazione sia compatibile con le previsioni contenute nell'art. 13 D.Lgs. 160/2006; in tali ipotesi, per i successivi tramutamenti si applicherà il termine di legittimazione ordinario previsto dall'art. 194 O.G..

Analoga istanza potrà essere avanzata dal magistrato che esercita funzioni semidirettive, qualora, alla scadenza del primo quadriennio, non intenda chiedere la conferma nell'incarico; nell'ipotesi, invece di mancata conferma, il magistrato potrà presentare l'istanza nel termine di trenta giorni decorrenti dalla delibera di mancata conferma.

PAR. XXVI

Regola di interpretazione della disciplina del concorso simulato.

Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi.

PAR. XXVII

La presente circolare modifica e sostituisce le precedenti circolari del CMM, n. 30 del 7 giugno 1994 e n. 33 del 18 luglio 1995, in materia di tramutamenti, assegnazioni di sedi e conferimento di funzioni; ed integra e sostituisce la circolare n. 51 dell'11 novembre 2003, riguardante il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari ed ogni altra disposizione contenuta in delibere e circolari del CMM, che si riveli incompatibile con quanto contenuto nella presente circolare.

In tema di conferimento degli Uffici direttivi e semidirettivi la presente circolare trova applicazione limitatamente a quegli aspetti che non siano già espressamente disciplinati nelle circolari e deliberazioni del CMM che regolano specificamente la

materia del conferimento di tali Uffici, fatto salvo, comunque, il criterio della compatibilità tra le due discipline.

PAR. VII

Stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato.

1. Tipologia.

Le alterazioni dello stato di salute del coniuge, ovvero dei figli (anche naturali purché riconosciuti, adottivi o affidati) del magistrato, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza ovvero il trasferimento dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio curate nella sede richiesta; ovvero ancora quando possono essere più adeguatamente affrontate dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tale da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. a1) e a2) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda e di ottenere il trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione. Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VII.

PAR. VIII

Stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti .

1.1. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, se con lui stabilmente conviventi da almeno un biennio, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza dei

predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio curate nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

1.2. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, non conviventi, ovvero con lui stabilmente conviventi da meno di un biennio, rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui ai punti 1.1, lett. a1) e a2) e 1.2. lett. a1), a2) e b) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso simulato ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando il magistrato interessato presti con attualità e continuità assistenza, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo e quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici) o servizi necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione – comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VI

PAR. IX

Stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado, rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai

sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

2. Benefici e procedure:

Le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1– quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione – comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VI.

PAR. X

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.

1 Per essa deve intendersi la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

Il punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa, pubblica o privata, che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località vicinore.

2. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato, il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Il punteggio di cui al comma 1 può essere riconosciuto anche per consentire il trasferimento di genitori separati, onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.

PAR. XI

Ambito di applicazione dei motivi di salute o di famiglia.

1. I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni non semidirettive di pari grado o di grado inferiore.

2. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi vengono attribuiti anche per il convivente che sia genitore dei figli del richiedente.

PAR. XII

Merito.

1. Elementi rilevanti per la valutazione del merito sono:

a) l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività di ufficio (ivi compresa quella svolta presso il C.M.M. di componente della Segreteria) desunto anche dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici che ogni anno saranno inoltrati al Consiglio per l'acquisizione al fascicolo personale del magistrato, articolati in base ai tipi di procedimenti e di reati ed eventualmente corredati da una relazione dell'interessato ed osservazioni del capo dell'ufficio - ovvero, per i capiufficio, del responsabile dell'ufficio che sul magistrato eserciti la sorveglianza - nonché da ogni opportuna indicazione utile per la valutazione della quantità, qualità e natura dell'attività svolta;

b) dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio;

c) dalla assiduità e tempestività rilevata nell'espletamento del lavoro.

2. Nella valutazione del merito il Consiglio darà opportuna rilevanza alla operosità risultante, oltre che dal rendimento quantitativo, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, anche dalla difficoltà ed importanza degli affari trattati ed all'impegno profuso per superare eventuali difficoltà organizzative dell'ufficio o del servizio.

3. Incombe al candidato comprovare con idonea documentazione la sussistenza degli elementi e delle circostanze utili per una più compiuta valutazione delle componenti del merito.

PAR. XIII

Anzianità.

L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato ha acquisito la qualifica richiesta per il posto da coprire, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo le specifiche indicazioni previste nelle disposizioni che seguono:

a) per il conferimento delle funzioni giudicanti di primo grado (funzioni di giudice presso il tribunale o presso l'ufficio di sorveglianza) e per il conferimento delle funzioni requirenti di primo grado (funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale) l'anzianità decorre dal decreto ministeriale di nomina a magistrato militare;

b) per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado (funzioni di consigliere presso la corte di appello) e per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado (funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte di appello) l'anzianità decorre dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità;

c) per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità (funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) - l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità;

PAR. XIV

Criterio preferenziale.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra enunciati comporti un risultato di perfetta parità, si rendono operanti soltanto i titoli preferenziali indicati dagli artt. 148 e 192 Ord. Giud..

Nell'ipotesi che anche il ricorso a tali titoli non consenta di effettuare la scelta tra i vari aspiranti, costituirà elemento decisivo la posizione di ciascuno di essi nel ruolo di anzianità.

TITOLO III

TRAMUTAMENTI ED ASSEGNAZIONI AI POSTI ORDINARI.

PAR. XV

Assegnazione a posti di sostituto procuratore generale militare presso la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

1. Per l'assegnazione e i tramutamenti ai posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria per almeno 15 anni.

Ai fini di cui al punto che precede, per i magistrati in servizio presso il CMM, in qualità di componenti, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio dell'attività giudiziaria.

2. Attitudini

a) Elementi che rivelano nel magistrato una particolare attitudine ad esercitare la funzione richiesta (tali specifiche doti di capacità possono essere desunte, oltre che dalle fonti indicate nel Titolo II, paragrafo V, nn. 2 e 4 della presente circolare, da tutte quelle attività di studio o di ricerca - con specifico riguardo alle pubblicazioni scientifiche - che dimostrino la peculiare inclinazione dell'aspirante allo studio ed alla ricerca).

sino a punti6

3. Merito:

Impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio della attività giudiziaria

sino a punti.....3

4. Anzianità:

L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità (v. par XIII della presente circolare), attribuendo per ogni anno di anzianità, o frazione di anno superiore ai sei mesi, punti.....

0,50

fino ad un massimo di punti6

PAR. XVI

Assegnazione a posti di giudice presso la Corte Militare di Appello e di sostituto procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello.

1. Attitudini:

a) valutate, per i posti di giudice presso la Corte Militare di Appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti1

b) valutate, per i posti di giudice presso la Corte militare di Appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti.....2

c) valutate, per i posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore militare della Repubblica per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti1

d) valutato, per i posti di sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, con riferimento all'esercizio di sostituto procuratore militare della Repubblica, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti2

e) valutate con riferimento all'esercizio di medesime funzioni (giudicanti o requirenti) nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti2

f) valutate con riferimento all'esercizio di funzioni nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti1

g) valutate con riferimento alle specifiche doti di capacità del magistrato in relazione alle particolari esigenze dell'ufficio richiesto

punti3

Il punteggio di cui alla lett. a) non è cumulabile con quello di cui alla lettera b); il punteggio di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d); il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f).

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo V punto 6, il punteggio previsto al punto 1 lettere a), b), c), d), e), f) non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Stato di salute

Nel caso previsto dal par. VI lo stato fisico del magistrato, avente le caratteristiche indicate nella parte generale, da diritto a

punti1

La condizione del portatore di handicap grave assicura la preferenza assoluta indicata al par.VI punto 2 solo se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

3. Stato di famiglia

Infermità dei familiari conviventi e/o comprovate esigenze di assistenza ad ascendenti, coniuge e figli, purché ricorrano le condizioni previste dal par. VII

punti1

La condizione del familiare portatore di grave handicap assicura la preferenza assoluta indicata nel paragrafo VII punto 3 se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

4. Salvaguardia dell'unità familiare

(vedi paragrafi X XI della circolare)

punti1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è

raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio pi giovane.

I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore (par. XI).

5. Merito

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria fino a

punti4

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento del bando di concorso, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo III, n. 4, lett. a per i primi quattro anni

punti1

per ogni anno successivo

punti0,50

punteggio massimo

punti3

6. Anzianità

Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento della seconda valutazione di professionalità (vedi par. XIII) - per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

punti1